

Del. n. 6/2018/PAR



*Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Mauro NORI	consigliere, relatore
Giancarlo Carmelo PEZZUTO	consigliere
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 15 febbraio 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore Mauro Nori;

### **RITENUTO IN FATTO**

Con nota inviata tramite Consiglio delle autonomie locali ed acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 216 in data 19 gennaio 2018, il Sindaco del comune di Cascina, premesso che detta Amministrazione ha sottoscritto con altri comuni convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio associato di alcune funzioni (tra cui SUAP e Polizia municipale), ha richiesto un parere in materia di corresponsione diritti di rogito al segretario comunale e, segnatamente, se:

- *“Alla luce....della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie, della Circolare del Ministero delle Finanze n. 26297/2016, evidenziando invece le sentenze dei giudici del lavoro contrarie agli orientamenti di cui sopra....chiede un parere circa l’interpretazione dell’art. 10, comma 2 bis del decreto legge n. 114/2014 e, in particolare, di sapere se spetta la liquidazione dei diritti di rogito al segretario comunale collocato in fascia A, che presta servizio e roga contratti per conto e nell’interesse del Comune di Cascina sprovvisto in dotazione organica di personale con qualifica dirigenziale”.*

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

Con riferimento al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti nominativamente indicati nell'art. 7 comma 8 della legge n. 131 del 2003 (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane). Invero, l'elencazione degli Enti che possono ricorrere alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica deve qualificarsi come tassativa, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva intestata alla Magistratura contabile.

La legittimazione a richiedere pareri, inoltre, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo, in considerazione dei riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente richiedente; di regola, tale organo è individuabile nel Presidente della Giunta regionale, nel Presidente della Provincia, nel Sindaco.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve dunque ritenersi ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune di Cascina, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali (CAL).

Con riferimento al profilo oggettivo, invece, la richiesta deve : riferirsi alle materie rientranti nell'alveo della *contabilità pubblica*; presentare caratteri di generalità ed astrattezza tali da non determinare una ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali o in vicende amministrative *in itinere* ovvero già concluse; non riguardare fatti che sono o possono divenire oggetto di indagini o giudizi dinanzi ad altri giudici, ivi incluse le altre articolazioni della stessa Corte dei conti.

Nel caso di specie, la richiesta di parere inviata dal Comune di Cascina, riguardante l'interpretazione dell'art. 10, comma 2 bis del decreto legge n. 114/2014, in materia di corresponsione dei diritti di rogito ai segretari comunali, è oggettivamente ammissibile, in quanto la medesima si sostanzia in una richiesta di interpretazione, generale ed astratta, di norma rientrante nell'ambito della Contabilità pubblica,

Nel merito si osserva che l'interpretazione letterale del citato art 10, comma 2 bis, non presenta problematicità interpretative, laddove definisce puntualmente il perimetro di applicazione, ovvero il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica.

Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte dei conti, con la deliberazione n. 21 del 4 giugno 2015, della Sezione delle Autonomie, ha enunciato, sinteticamente, i seguenti principi di diritto :

*“Alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.*

*In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria, successivo alla novella normativa, i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.*

*Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola debbono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.*

Con questa pronuncia la Sez. Autonomie, infatti, nega la possibilità di una *“riespansione del più generale potere di autonomia regolamentare e organizzativa dell’Ente che si appalesa (anche) nella determinazione delle risorse latu sensu rientranti nell’orbe dei compensi incentivanti”*, tesi questa, prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 34/2015/PAR), laddove - in contrasto con Sezione regionale di controllo per la Sicilia che ha ritenuto doversi attribuire integralmente i proventi in esame all’avente diritto, entro il limite del quinto della retribuzione in godimento (deliberazione n. 194/2014) -, *“sotto un profilo teleologico parrebbe contraddittorio che il legislatore, proprio in un atto legislativo finalizzato al contenimento dei costi della pubblica amministrazione, abbia sotto certi aspetti incrementato la quota proventi complessivamente ripartibile ai destinatari del beneficio, precludendo qualsiasi possibilità di determinazione in peius da parte dell’ente interessato”* (cfr Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 34/2015).

In buona sostanza, la Sezione delle Autonomie nel negare sulla materia un autonomo potere regolamentare - in assenza di specifica disciplina nell’ambito del CCNL di categoria -, non fa propria la tesi della Sezione regionale di controllo per la Sicilia, assumendo in analogia alle disposizioni che caratterizzano i compensi incentivanti, *“le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti quegli oneri accessori connessi all’erogazione...Tali conclusioni...appaiono coerenti con la ratio sottesa al complesso delle disposizioni che*

*hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito – attribuendo l'integralità del gettito all'Ente locale – nonché ai criteri informativi dell'ipotesi derogatoria prevista dal comma 2 bis dalla cui applicazione non possono, evidentemente, derivare maggiori spese per l'Ente”.*

Neppure il riferimento alle sentenze dei giudici del lavoro contrarie a questo orientamento – peraltro ancora esclusivamente di merito – mutano, ad avviso di questa Sezione, l'orientamento interpretativo delle disposizioni in esame dovendosi richiamare al più, nel caso di soccombenza in sede civile, l'applicazione di un criterio prudenziale attraverso un adeguato accantonamento contabile al fondo rischi.


\* \* \*

Nelle suesposte considerazioni è espresso il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Cascina.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2018.

Il relatore  
Mauro Nori



Il presidente  
Cristina Zuccheretti



Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2018  
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio Felli

